

**CIRCOLARE N.13**

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICI VI - II

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

e, p. c.:
Alla Corte dei Conti
Sezione controllo enti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori o sindacali presso
gli enti ed organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione.

1. Premessa

Nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, introdotto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), si rammenta che è stato adottato il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili*".

Il richiamato decreto legislativo, che si riferisce alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge n. 196 del 2009, con esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, detta le regole generali di contabilità e di bilancio prevedendo, tra l'altro,

l'individuazione di principi contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato, la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, l'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi (cfr. DPCM 12/12/2012 "Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle Missioni delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91") coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale, nonché la definizione di un sistema di indicatori di risultato misurabili e semplici, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni.

In attuazione a quanto previsto, in particolare, dall'articolo 16 del sopra richiamato decreto legislativo n. 91/2011, è stato emanato il **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013**, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

In proposito, si rammenta che, onde fornire sulla tematica prime indicazioni, questo Dipartimento ha approntato la Circolare n. 35 del 22 agosto 2013, cui si rimanda per eventuali approfondimenti.

In generale, si ritiene utile sottolineare come le previsioni contenute nel citato decreto ministeriale non sostituiscono le disposizioni esistenti, bensì si vanno ad affiancare a tutte le speciali disposizioni di cui sono destinatari gli enti ed organismi pubblici, comprese le società, in materia di controllo.

Ciò posto, si evidenzia che la presente circolare è volta a fornire indicazioni alle Amministrazioni che esercitano la vigilanza su amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica, sulle modalità di **rendicontazione** a decorrere dall'esercizio 2014, in considerazione della nuova disciplina recata dal provvedimento indicato in oggetto.

2. Ambito soggettivo di applicazione

Giova preliminarmente ricordare che rientrano tra i destinatari delle disposizioni contemplate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013 le **amministrazioni pubbliche, in regime di contabilità civilistica** di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le società, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. In tale ambito applicativo sono, quindi, inclusi gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco

pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Dunque, concretamente, si applica alle amministrazioni pubbliche tenute ad adottare o che comunque adottano, il regime contabile della contabilità civilistica, ossia, a titolo di esempio non esaustivo: le Camere di Commercio, l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club provinciali, le Casse di previdenza private e privatizzate, le Agenzie fiscali, oltre ovviamente le società (ANAS Spa, Italia Lavoro SpA, etc.).

Per quanto attiene alle Università corre l'obbligo di precisare che nei loro confronti trovano, invece, applicazione - ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - i principi contabili e gli schemi di bilancio previsti dal decreto interministeriale MIUR/MEF n. 19 del 14 gennaio 2014 nonché la classificazione della spesa per missioni e programmi di cui al decreto interministeriale MIUR/MEF n. 21 del 16 gennaio 2014.

3. Processo di rendicontazione

3.1 Documenti di bilancio

Il processo di rendicontazione nelle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica si sviluppa conformemente a quanto accade per tutte le società di capitale all'atto della redazione del bilancio ordinario d'esercizio.

Fermo restando, pertanto, quanto previsto dalla normativa di riferimento (ad es. codice civile) e/o dal proprio Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di esercizio deve essere, necessariamente, accompagnato dai seguenti allegati:

1. Rendiconto finanziario - predisposto secondo il Principio Contabile (cfr. OIC n. 10);
2. Conto consuntivo in termini di cassa (tassonomia);
3. Prospetti SIOPE (solo gli enti per i quali la rilevazione è stata attivata);
4. Rapporto sui risultati.

Come già indicato in premessa, con la redazione del bilancio di esercizio 2014, si concretizza il primo adempimento in cui trovano applicazione le specifiche previsioni, dettate dal sopra richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in materia di rendicontazione.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 5 del citato D.M. 27 marzo 2013, dispone che i criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano

di Contabilità (OIC) ed ai principi generali previsti dall'articolo 2, comma 2, allegato 1, del predetto decreto legislativo n. 91/2011.

Il successivo comma 2, dello stesso articolo 5, prevede che, oltre a quanto stabilito dalla normativa civilistica, al bilancio di esercizio deve essere allegato anche il **rendiconto finanziario** predisposto, ai sensi del successivo articolo 6 in termini di liquidità conformemente ai principi contabili nazionali¹ formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), rinvenibili sul sito del predetto Organismo (<http://www.fondazioneoic.eu>). Pur in considerazione che il rendiconto finanziario non trova, infatti, una specifica disciplina nel codice civile (trattasi, invero, di documento integrativo non obbligatorio da inserire nella relazione sulla gestione - cfr. art. 2428 c.c., comma 2), lo stesso è reso quindi obbligatorio per gli enti e organismi pubblici in contabilità civilistica dal comma 3 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 91/2011 in ragione della necessità di fornire all'intero processo di armonizzazione contabile l'indispensabile strumento di raccordo con i bilanci e i rendiconti delle Amministrazioni in contabilità finanziaria.

Il comma 3 del citato articolo 5 prescrive, poi, che in concomitanza con la redazione del bilancio di esercizio vengono, altresì, allegati allo stesso documento contabile sia il conto consuntivo in termini di cassa, come contemplato dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto in rassegna, sia il rapporto sui risultati - redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, alla fine di ciascun esercizio finanziario - il quale illustra i risultati conseguiti con la gestione in riferimento agli obiettivi fissati in sede previsionale e riporta l'indicazione delle cause degli scostamenti, nonché i **prospetti SIOPE** di cui all'articolo 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le modalità indicate dall'articolo 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2009, consultabile nel sito www.siope.tesoro.it, nella sezione "documentazione". In particolare, si rappresenta che i prospetti SIOPE devono essere estratti dalla banca dati SIOPE (www.siope.it). L'obbligo di allegare i prospetti SIOPE riguarda solo gli enti per i quali la rilevazione SIOPE è stata attivata, secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

¹ OIC 10 – Rendiconto finanziario – Il Principio ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d'esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato. L'OIC ha elaborato, quindi, un apposito principio contabile per la redazione del rendiconto finanziario in ragione della sua notevole valenza informativa, il principio, al riguardo, raccomanda la sua redazione per tutte le tipologie societarie. Le indicazioni contenute nel nuovo OIC 10 sostituiscono quelle previste nell'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi" (nella sua versione rivista del 30 maggio 2005). Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali OIC.

Con riguardo al **conto consuntivo in termini di cassa**, il richiamato articolo 9 prevede che, fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'articolo 14, della legge n. 196 del 2009, le amministrazioni pubbliche, tenute al regime di contabilità civilistica, e non ancora destinatarie della rilevazione SIOPE, redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario di cui all'articolo 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG ed è articolato secondo i criteri individuati dal D.P.C.M. 12 dicembre 2012.

Detto conto consuntivo in termini di cassa – accompagnato da una nota illustrativa - è redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3 del più volte citato D.M., tenuto conto delle istruzioni presenti nella nota metodologica alla tassonomia.

Fermo restando, pertanto, l'imprescindibile termine di riferimento costituito dal rendiconto finanziario, le regole tassonomiche costituiscono indicazioni operative per la predisposizione del formato di conto consuntivo in termini di cassa secondo le informazioni disponibili nel sistema contabile della specifica amministrazione. Si ritiene di segnalare che, come riportato nella nota metodologica medesima, *“in considerazione della molteplicità delle operazioni potenzialmente effettuabili dalle amministrazioni pubbliche e delle peculiarità dei diversi settori in cui queste svolgono la propria attività istituzionale, la tassonomia proposta non può che fornire indicazioni di carattere generale sul trattamento delle operazioni riscontrabili con maggiore frequenza. Le regole presentate sono state, pertanto, strutturate in maniera tale da fornire al compilatore gli elementi per individuare l'approccio metodologico complessivo della tassonomia, così da poterlo applicare, per estensione analogica, al trattamento delle operazioni non esplicitamente analizzate.”*

Sul punto, appare opportuno richiamare la circostanza che con il termine “tassonomia” si vuole definire quel processo di riclassificazione dei dati contabili e di bilancio - rinvenibile proprio nei principi e nei criteri direttivi presenti nella delega al processo di armonizzazione contabile (cfr. art. 2, comma 2, della legge n. 196/2009) - delle Pubbliche Amministrazioni in contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili del comune piano dei conti integrato (DPR n. 132/2013). Al riguardo, si ritiene utile precisare che non viene imposto alle richiamate Pubbliche Amministrazioni in regime di contabilità civilistica l'adozione del piano dei conti integrato di cui al citato DPR (che è destinato alle Amministrazioni in contabilità finanziaria), ma con la predisposizione del conto consuntivo di cassa viene a concretizzarsi lo strumento che consente il consolidamento ed il monitoraggio dei dati contabili di finanza pubblica. Peraltro, nella considerazione che tale allegato tassonomico non è altro che il Piano Finanziario del piano dei conti

integrato ai suoi primi tre livelli di aggregazione, può essere utile per comprendere meglio quali voci confluiscono nel richiamato terzo livello richiesto dalla normativa conoscere gli ulteriori (due) livelli analitici del piano dei conti stesso. A tal proposito, si segnala che il Piano Finanziario (allegato 1.1 del D.P.R. medesimo) è rinvenibile sul sito di questo Dipartimento (<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/PianodeicontiIntegrato/Moduli>).

Va segnalato, inoltre, la previsione del successivo comma 2 dello stesso articolo 9, il quale dispone che *“a decorrere dall'avvio della rilevazione SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il conto consuntivo con le modalità di cui al comma 1 e le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'art. 6, nonché con i prospetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c)”*.

Il seguente comma 3 stabilisce che *“ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, a decorrere dall'anno successivo all'avvio della rilevazione SIOPE di cui al comma 2, le medesime amministrazioni pubbliche allegano al budget economico annuale un prospetto concernente le previsioni di spesa per l'anno successivo, definito secondo il formato di cui all'allegato 2”*.

Per quanto attiene al **Rapporto sui risultati di bilancio**, lo stesso è da intendersi strettamente collegato al “Piano degli indicatori e dei risultati attesi” predisposto in sede previsionale (cfr. Circolare MEF-RGS n. 35/2013).

In altri termini, tale documento riporta il confronto - attraverso l'utilizzo dei medesimi indicatori - tra le risultanze della gestione ed i risultati attesi, con l'evidenza delle motivazioni che ne hanno eventualmente determinato uno scostamento. Esso deve ovviamente essere in linea, da un lato con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 settembre 2012 recante *“Definizione delle linee guida generali per l'individuazione dei criteri e delle metodologie per la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai programmi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”* e, dall'altro, va letto nel contesto delle disposizioni concernenti la Relazione sulla performance (D. Lgs. n. 150/2009).

Occorre evidenziare, inoltre, che il **Conto Economico** dovrà necessariamente essere coerente con lo schema di budget economico annuale, di cui all'allegato 1 del decreto in argomento.

In ragione di ciò, le indicazioni previste per il documento previsionale dall'articolo 2, comma 3, del D.M. in rassegna, valgono anche in sede di redazione del bilancio di esercizio e,

conseguentemente, il Conto Economico è redatto, ovvero riclassificato, secondo lo schema di cui al già citato allegato 1.

Appare necessario chiarire, altresì, che la scelta di utilizzare, in occasione della predisposizione del budget, il predetto schema oppure di procedere poi alla riclassificazione (*secondo tale schema*), rientra nella facoltà di ciascuna pubblica amministrazione. In sede di rendicontazione si è, quindi, di fatto, vincolati alla identica scelta operata in sede previsionale, fatte salve, ovviamente, le specifiche previsioni del codice civile per le società. In quest'ultimo caso - ed in generale nei casi in cui le amministrazioni pubbliche, in sede di budget, abbiano proceduto alla riclassificazione del proprio documento di bilancio - il Conto Economico riclassificato va parimenti accluso al bilancio.

3.2 Tempistica degli adempimenti

Occorre rammentare, ancora, che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 del decreto ministeriale in argomento, il bilancio di esercizio nonché i documenti di cui al su richiamato comma 3, dello stesso articolo 5, devono essere deliberati dall'organo di vertice secondo le tempistiche fissate dall'articolo 24, comma 1, lett. b), del più volte citato D.Lgs n. 91/2011 e, precisamente, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Necessita puntualizzare, ulteriormente, che anche il bilancio di esercizio, completo degli allegati e dei documenti sopra indicati, va trasmesso, entro 10 giorni dalla sua deliberazione, all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 5 del precitato articolo 5.

3.3 Adempimenti dei collegi sindacali

È il caso di evidenziare che per le società, gli enti ed organismi destinatari delle disposizioni di cui al decreto in rassegna, sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo.

Si rappresenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 8 del menzionato D.M., il collegio dei revisori o sindacale, nella relazione al bilancio d'esercizio è tenuto anche ad attestare l'adempimento di cui al già citato articolo 5 del decreto medesimo, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli adempimenti di cui agli articoli 7 (*La relazione sulla gestione*) e 9 (*Tassonomia*) dello stesso decreto ministeriale del 27

marzo 2013. Si segnala, in particolare, che gli organi di controllo devono vigilare sull'attuazione del processo di armonizzazione contabile e ne attestano l'adempimento, a seconda dei casi, nella propria relazione al Bilancio².

Il Collegio dei revisori dei conti o sindacale attesta, altresì, la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa, nonché avrà cura di asseverare la corretta riclassificazione del Conto Economico, qualora lo stesso non sia stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato I al D.M..

4. Ulteriori precisazioni

4.1 *Indicazioni relative all'applicazione del D.P.C.M. 12 dicembre 2012 circa l'individuazione delle missioni e programmi*

In sede di prima applicazione delle disposizioni concernenti in particolare il processo di rendicontazione di cui al citato D.M. 27 marzo 2013, si richiama l'attenzione delle amministrazioni pubbliche e dei rispettivi Ministeri vigilanti sugli adempimenti previsti dallo stesso decreto. Per una più puntuale e compiuta attuazione degli adempimenti di cui trattasi, si invitano le stesse Amministrazioni vigilanti a voler fornire agli enti vigilati opportune indicazioni, al fine anche della corretta predisposizione degli schemi standard del conto consuntivo in termini di cassa con riguardo alle rispettive missioni ed ai pertinenti programmi. Infatti, ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'Amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle proprie finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite (art. 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 recante "*Definizione delle linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*"). La classificazione delle missioni applicate al bilancio dello Stato, riportate nell'allegato al D.P.C.M. in parola costituisce, pertanto, la base di riferimento per un'uniforme classificazione delle missioni delle amministrazioni

² Si richiama sul punto l'articolo 13, comma 4, del D. Lgs. n. 91/2011 che dispone che "*Gli organi di controllo vigilano sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e attestano tale adempimento nella relazione di cui all'articolo 2429 del codice civile o nella relazione di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97*". In tema di contenuto della relazione al Bilancio d'esercizio si deve fare altresì riferimento all'articolo 20 del D. Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*", nonché ad eventuali specifiche disposizioni regolamentari.

raccordo tra la classificazione COFOG di II livello e i programmi di spesa si dovrà far riferimento alla tabella di corrispondenza in allegato 2 alla richiamata circolare RGS. Per quanto riguarda, invece, una descrizione esaustiva del contenuto della classificazione COFOG, occorre fare riferimento al documento pubblicato sul sito ISTAT, contenente, tra l'altro, la descrizione di ciascuna classe.

4.2 Richiamo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione

Si coglie l'occasione, infine, di richiamare alcuni adempimenti connessi alla disciplina in argomento e concernenti la vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

Sotto questo aspetto occorre segnalare, in primo luogo, che, in data 14 febbraio 2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 1/2014 con la quale sono stati forniti primi indirizzi applicativi in tema di "attuazione della trasparenza" nonché precisazioni circa l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con particolare riguardo agli enti economici e le società controllate e partecipate.

In proposito, giova evidenziare che l'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* dispone che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Il comma 1-bis dell'articolo 29 dello stesso decreto legislativo n. 33/2013 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino e rendano accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto (che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7), secondo lo schema tipo e le modalità definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 2014, recante *"Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni"*. In particolare, per quanto qui interessa, si richiama il contenuto dell'articolo 8 di detto D.P.C.M. avente ad oggetto *"Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate"*

e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilità economica". Detto articolo, coerentemente con il processo di armonizzazione in corso e in un'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, dispone che per quelle in contabilità civilistica, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo proprio secondo lo schema di cui al citato D.M. 27 marzo 2013.

--0---0---0---

Il processo di rendicontazione delineato dal D.M. in rassegna si innesta nel percorso di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, finalizzato al perseguimento della qualità e della trasparenza dei dati di finanza pubblica, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti nell'ambito delle diverse rappresentazioni contabili. Questo Dipartimento, peraltro, in relazione ai nuovi e molteplici adempimenti richiesti dalla normativa succedutasi nell'ultimo periodo, si rende ovviamente disponibile a supportare, ove se ne manifestasse l'esigenza, le Amministrazioni vigilanti.

Si invitano, infine, i rappresentanti di questo Ministero in seno ai collegi dei revisori dei conti o sindacali presso gli enti ed organismi pubblici destinatari delle previsioni normative in argomento, ad intraprendere ogni utile iniziativa ai fini della corretta applicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, degli adempimenti previsti dalle disposizioni in oggetto, segnalando eventuali criticità, oltre che nell'ambito dell'ordinaria verbalizzazione dell'attività dell'organo interno di controllo, anche ai competenti Uffici dell'Ispettorato Generale di Finanza di questo Dipartimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato

